

# Motivazione per *relationem* della sentenza

di Isabella Buscema - Esperto tributario

Occorre evitare che il giudice tributario giunga a semplificare la motivazione della sentenza fino a ridurla al di sotto dei limiti consentiti dando così vita ad una motivazione meramente "richiamata". Le ragioni della decisione devono essere sempre chiare, univoche ed esaustive, pena la nullità. Solo così è possibile garantire che il giudice ha saputo ben motivare il provvedimento senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. Non di rado, la Commissione Tributaria Regionale si limita a richiamare (confermandola) la sentenza di primo grado, ovvero una pronuncia della stessa Commissione avente ad oggetto la medesima fattispecie. Non di rado, la Commissione Tributaria Regionale si limita a richiamare atti processuali delle parti. Una delle questioni più importanti - inerente alla motivazione della sentenza - posta diverse volte all'attenzione della giurisprudenza, è quella avente ad oggetto la c.d. motivazione "*per relationem*". Quali sono le conseguenze che la motivazione meramente "richiamata" produce stante l'impossibilità di individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo? È nulla per carenza di motivazione, la sentenza che, pur adottando un richiamo motivazionale *per relationem*, omette di dare una spiegazione chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni che hanno condotto alla decisione?

## Principio

La motivazione della sentenza "*per relationem*" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (1) mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (2).

Nel caso di specie, l'atto impugnato è illegittimo in quanto basato su una tariffa TIA approvata da un Consorzio - non avente natura di ente pubblico e privo di potestà impositiva - anziché dal Comune, tenuto conto della possibilità da parte del Consorzio di assumere decisioni, essendo composto anche dal Comune in causa. Tali principi sono stati statuiti

dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 1° febbraio 2019, n. 3057.

## Vicenda

Un contribuente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento della TIA dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008, notificatagli, sulla base di fatture precedentemente emesse, da una società incaricata del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ad un Consorzio.

Il giudice del gravame, nel respingere l'appello proposto dal contribuente, ha ritenuto infondato l'assunto dell'appellante, secondo il quale l'atto impugnato era illegittimo in quanto basato su una tariffa TIA approvata dal Consorzio - non avente natura di ente pubblico e privo di potestà impositiva - anziché dal Comune di (...), rilevando, testualmente, che "tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza... (...) ... non si può non condividere quanto dichiarato dalla parte resistente circa la possibilità da

(1) Il giudice deve fornire, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide le statuizioni espresse in primo grado, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione.

(2) La sentenza d'appello del giudice tributario che si limiti a motivare *per relationem* tramite mera adesione alla pronuncia

impugnata è nulla, poiché in tal modo risulta impossibile cogliere le ragioni poste a fondamento del dispositivo. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte, con sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1543.

parte del Consorzio di assumere decisioni, essendo composto anche dal Comune in causa”.

### Pronuncia

Il contribuente, con il ricorso in cassazione, ha censurato l'operato del giudice del gravame, che si era limitato a confermare la pronuncia di primo grado senza illustrare l'*iter* logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione. Gli Ermellini con la pronuncia citata hanno statuito che la sentenza impugnata è affetta dal vizio denunciato (3) perché la CTR si è limitata a richiamare “quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza”, senza indicare le ragioni della propria adesione alla sentenza della CTP, ed ha poi concluso con un rilievo, del tutto generico, circa il fatto che il Consorzio è composto “anche” dal Comune in causa, che non vale certo a chiarire quale sia la natura di detto Consorzio e quali siano le sue finalità.

In particolare, il giudice d'appello non ha esaminato le questioni decisive devolute al suo esame con l'atto di gravame, concernenti la natura di ente pubblico del Consorzio e la sussistenza della sua potestà impositiva (evidentemente desumibili solo dal suo statuto e dagli atti deliberativi con i quali i singoli Comuni hanno deciso di aderirvi e previa valutazione della compatibilità di tali atti con quanto previsto dall'art. 23 Cost. nonché dal D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 49 e 22 e dall'art. 172, lett. c), TUEL).

### Motivazione per *relationem*

Come noto, il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede quali requisiti contenutistici della sentenza:

- 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori;
- 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- 3) le richieste delle parti;
- 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
- 5) il dispositivo.

L'art. 61 del medesimo Decreto richiama nel processo di appello le norme concernenti quello di primo grado, in quanto compatibili. Ancora più chiaro è l'art. 118 disp. att. c.p.c. secondo il quale “La motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere espresse concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati...”.

La motivazione tende alla persuasione, prospettando la soluzione più probabile (o meglio più accettabile) attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico-argomentativo-deduttivo, che consiste nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, nel rispetto dei canoni dell'ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità (4).

La medesima deve contenere l'espressa enunciazione delle norme di legge (processuali e sostanziali) e dei principi di diritto applicati per la qualificazione dei fatti e per la formulazione della decisione.

La motivazione della sentenza di appello deve essere autosufficiente (5), nel senso che solo dalla lettura della sentenza medesima e non *aliunde* deve essere possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto le quali

(3) È nulla, per violazione dei citati artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “la sentenza della CTR completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, che si sia limitata a motivare *per relationem* alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa”, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. (Cass., ord. n. 242/2015).

Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “*per relationem*” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., ord. 22 febbraio 2018, n. 4294).

(4) La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “*error in procedendo*”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la

formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., SS.UU., sent. 3 novembre 2016, n. 22232). È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., SS.UU., sent. 7 aprile 2014, n. 8053).

(5) Come noto, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ex art. 111 Cost. e, in particolare, la sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, affinché sia possibile comprendere la *ratio decidendi* (*rectius*, il percorso logico-giuridico) fatta propria dal giudice per pervenire alla decisione e verificare che tutte le eccezioni sollevate dalle parti siano state esaminate. Inoltre, secondo le regole e l'orientamento tradizionale, la parte motiva della sentenza deve essere autosufficiente, nel senso che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice si deve evincere dalla lettura della sentenza stessa.

stanno alla base della decisione; nel caso in cui la Commissione Tributaria Regionale si limiti a rinviare del tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado senza dare conto dell'esame dei motivi di appello e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto "difetta la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame", con la conseguente nullità della sentenza.

Deve ritenersi violato l'obbligo di motivazione della sentenza, con conseguente nullità di quest'ultima, nel caso in cui i giudici di secondo grado, nell'indicare le ragioni della decisione, si siano limitati, con un generico richiamo, ad aderire alla statuizione precedente senza valutare nello specifico i motivi di appello (Cass. ord. n. 3999/2018).

Nella motivazione *per relationem* di una sentenza di appello rispetto ad altra sentenza di appello, entrambe le decisioni afferiscono a processi tra loro indubbiamente connessi, ma separati e distinti, di guisa che ciascuno ha avuto un proprio *iter*.

L'indipendenza dei rispettivi processi rende necessario che ognuna delle sentenze pronunciate contenga tutti gli elementi essenziali relativi allo svolgimento del processo e ai motivi in fatto ed in diritto delle adottate statuizioni, senza che la sentenza inerente al processo in questione possa limitarsi a fare riferimento alla sentenza relativa all'altro giudizio.

Anche le pronunce dei giudici tributari, infatti, non possono risolversi in semplici richiami alle ragioni assunte dai precedenti giudici né in "clausole di stile" (6) o in formule quali "integralmente condiviso quanto risulta da ..." poiché tali espressioni, limitate alla condivisione del precedente pronunciamento, non danno alcuna prova di autonoma considerazione dei fatti.

Una motivazione che non dia conto della autonoma valutazione dei fatti non è solo insufficiente, ma è addirittura inesistente: essa viola l'art. 111 Cost., l'art. 132 c.p.c. e l'art. 36, D.P.R. n. 546/1992 e lede gravemente il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Tali canoni, peraltro, riguardano le motivazioni di tutte le sentenze e non solo di quelle impugnabili per Cassazione. La nullità colpirà quindi sia la sentenza che abbia ripreso le identiche motivazioni della sentenza dei giudici del precedente grado di giudizio e sia quella con cui ci si limitava a riportare le doglianze di appello e le controdeduzioni di parte, condivise dal giudicante senza però autonoma valutazione (7).

La motivazione di una sentenza può essere redatta "*per relationem*" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente" riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., sez. VI-5, ord. 8 gennaio 2015, n. 107).

La motivazione *per relationem* è legittima allorché il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (8).

In buona sostanza, la sentenza d'appello dovrà pertanto essere cassata allorché la laconicità della

(6) Tale motivazione, pur esistente graficamente, inficia di nullità la sentenza impugnata per la sua mera apparenza. Ed invero, tale argomentazione, contenente un mero rinvio *per relationem* alla prima decisione, è inidonea a costituire motivazione, laddove le ragioni della condivisione non vengono espresse, riportandosi mere clausole di stile attraverso le quali non è dato neppure comprendere le ragioni del rigetto degli specifici mezzi di impugnazione (cfr. di recente, tra le molte, Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., 14 ottobre 2015, n. 20648 e Cass., 19 luglio 2015, n. 14786).

(7) Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità

del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive". (Cass., SS.UU., sent. n. 642/2015).

(8) La motivazione della sentenza può essere redatta *per relationem* ad altra sentenza, ma, in tale ipotesi, il collegio giudicante non può limitarsi a recepire acriticamente il contenuto dell'altra decisione. In altri termini, è necessario che vengano riprodotti i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa fattispecie oggetto di causa. La sentenza d'appello, anche quando motivata *per relationem* alla pronuncia di prima grado, non è nulla se in essa siano espresse sia pur in modo sintetico le ragioni della conferma tenendo conto dei motivi di impugnazione proposti (Cass. 19 luglio 2016, n. 14786). È nulla per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di prima grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a

motivazione adottata - formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata - non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame e tanto da risultare completamente priva dell'illustrazione dei motivi della decisione (in particolare delle critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la CTR a disattendere tali ragioni), con conseguente impossibilità di individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

La mera adesione del giudice d'appello alla motivazione della pronuncia di primo grado non sia comunque idonea alla formazione del giudicato interno sul capo della decisione di primo grado non oggetto di espressa impugnazione.

Ciò in considerazione del fatto che, anche nell'ipotesi in cui sia configurabile il c.d. assorbimento improprio, che si ha quando la decisione è assunta in base alla soluzione di una questione esaustiva che rende vano esaminare le altre, il soccombente che voglia evitare il giudicato interno non ha l'onere di formulare un motivo di impugnazione sulla questione

assorbita, essendo sufficiente censurare la decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento. (Cass., sent. 20 gennaio 2017, n. 1543).

“La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione”. (Cass., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053, sentenza).

disattenderele limitandosi a motivare *per relationem* alla sentenza impugnata” (da ultimo Cass., 26 giugno 2017, n. 15884; Cass., 5

ottobre 2018, n. 24452; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27804; Cass., ord. 22 febbraio 2019, n. 5331).